

Veicoli confiscati per droga: assegnazione alla polizia e limiti

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 166 del 2026 esclude l'assegnazione definitiva ai comandi privi di previo affidamento cautelare

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Procedura Penale 13 Ottobre 2026 Lettura 10 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 13 ottobre 2026: La Consulta esclude la violazione dell'art. 3 Cost. nell'art. 100 del Testo Unico Stupefacenti, confermando la legittimità della prelazione riservata alla sola polizia giudiziaria che ha assunto l'onere della custodia cautelare.

Abstract (Italiano)

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 166 del 9 ottobre 2026, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, comma 4, del d.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti), sollevata dal Tribunale ordinario di Macerata in riferimento all'art. 3 Cost. Il Giudice delle leggi ha ribadito la piena rispondenza a criteri di razionalità della disciplina che riserva l'assegnazione definitiva dei veicoli confiscati per reati di droga ai soli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano fatto tempestiva richiesta durante il sequestro e ne abbiano sostenuto gli oneri di custodia, precludendo l'assegnazione postuma ad amministrazioni non usuarie. La decisione valorizza la funzione incentivante della norma, tesa ad azzerare le spese di deposito erariali e a prevenire il deprezzamento economico del bene, confermando altresì la legittimità della concorrente destinazione sociale in favore delle comunità di recupero per tossicodipendenti.

Abstract (English)

In judgment no. 166 of 9 October 2026, the Italian Constitutional Court dismissed the constitutional challenge brought against Article 100, paragraph 4, of Presidential Decree no. 309/1990 (Consolidated Law on Narcotics). The Court affirmed that reserving the permanent assignment of confiscated vehicles exclusively to police bodies that previously held them in provisional custody during seizure does not violate the principle of equality under Article 3 of the Constitution. The statutory mechanism rationally aims to encourage immediate operational use, thereby eliminating state storage costs and preventing economic deterioration. Concurrently, allocating unassigned

assets to drug rehabilitation communities reflects a legitimate legislative choice balancing operational policing needs with social solidarity.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Pregresso affidamento cautelare:** L'assegnazione definitiva dei veicoli confiscati ex art. 100, comma 4, d.P.R. 309/1990 è riservata ai soli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano ottenuto la custodia provvisoria con facoltà d'uso durante la fase delle indagini.
- **Finalità deflattiva dei costi:** La prelazione accordata all'organo usuario incentiva l'immediata presa in carico del mezzo, sollevando l'erario dalle spese di giacenza ed evitando l'obsolescenza commerciale del bene sequestrato.
- **Destinazione sociale solidaristica:** In difetto di pregresso uso da parte delle forze dell'ordine, la destinazione preferenziale del bene o dei ricavi della vendita spetta agli enti di recupero per soggetti tossicodipendenti.
- **Tutela del terzo estraneo:** Il legittimo proprietario del veicolo estraneo al reato deve essere posto in condizione di interloquire tempestivamente, potendo altrimenti attivare il rimedio dell'incidente di esecuzione ex art. 676 c.p.p.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

È costituzionalmente legittimo l'art. 100, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui subordina l'assegnazione definitiva allo Stato dei veicoli confiscati in esito a procedimenti per reati di stupefacenti alla condizione che l'organo di polizia richiedente ne abbia previamente ottenuto l'affidamento in custodia provvisoria e facoltà d'uso durante la pendenza del sequestro penale, precludendone l'attribuzione postuma a comandi non usuari, attesa la ratio dell'istituto volta a stimolare la tempestiva deflazione dei costi di custodia a carico dell'erario e a preservare l'integrità funzionale del compendio appreso, ferma restando la concorrente destinazione solidaristica in favore degli enti di riabilitazione delle persone tossicodipendenti.

01. Introduzione: la Corte Costituzionale n. 166/2026 e i limiti di assegnazione dei veicoli confiscati per droga

La **Corte Costituzionale**, con la **sentenza n. 166 del 9 ottobre 2026¹**, ha tracciato una linea netta in tema di destinazione dei **veicoli confiscati per droga**, respingendo le censure di incostituzionalità sollevate dal Tribunale ordinario di Macerata contro l'art. 100 del Testo Unico Stupefacenti. Al centro della controversia si colloca il perimetro applicativo dell'**assegnazione definitiva** alla polizia giudiziaria: il Giudice delle leggi ha ribadito che il beneficio dell'acquisizione in proprietà del mezzo non può essere esteso indiscriminatamente a qualsiasi comando pubblico che ne faccia istanza a cose fatte, ma presuppone necessariamente la **previa custodia cautelare** assunta durante le indagini. La pronuncia si inserisce nel delicato equilibrio tra **efficienza dell'azione repressiva** e **sostenibilità economica** della spesa pubblica, offrendo preziose indicazioni ermeneutiche per l'intera compagine delle forze dell'ordine.

Nel tessuto del diritto penale contemporaneo, la gestione patrimoniale dei compendi appresi al narcotraffico risponde a una duplice vocazione: da un lato privare l'autore del reato degli **strumenti operativi** e dei proventi illeciti, dall'altro valorizzare l'utilità sociale o istituzionale delle risorse recuperate. La Consulta sgombra il campo da equivoci sistematici: l'ordinamento non riconosce alcuna priorità assiologica agli apparati statali rispetto agli enti del **terzo settore**. L'assegnazione provvisoria costituisce una leva economica finalizzata all'**azzeramento dei costi di deposito** a carico dell'erario, premiando la condotta proattiva degli uffici che si accollano le spese di gestione del compendio sin dalla fase iniziale del sequestro.

02. La destinazione speciale dei beni confiscati per reati di droga: il raccordo tra art. 100 T.U. stupefacenti e art. 86 norme att. c.p.p.

2.1 — La scansione tra custodia provvisoria con facoltà d'uso e assegnazione definitiva

Nel modello processualpenalistico comune, la destinazione naturale delle cose confiscate e acquisite al patrimonio statale è rappresentata dall'**alienazione coattiva** disciplinata dall'art. 86 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. La vendita all'incanto costituisce il canale privilegiato attraverso cui lo Stato converte in valore finanziario i patrimoni illeciti, riservando la distruzione fisica alle sole ipotesi in cui la vendita risulti **manifestamente antieconomica** ovvero concerna beni insuscettibili di lecita circolazione. A tale assetto ordinario si affiancano discipline settoriali speciali, volte a soddisfare preminenti **esigenze operative** della polizia giudiziaria.

Nell'ambito del contrasto agli stupefacenti, l'art. 100 del [d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309](#) edifica un percorso derogatorio strutturato su due fasi cronologicamente e funzionalmente distinte. Il comma 1 consente all'autorità giudiziaria di disporre l'**affidamento in custodia giudiziale** con facoltà d'uso dei veicoli iscritti in pubblici registri agli organi di polizia che ne facciano istanza per l'impiego in **servizi antidroga**. L'istanza può essere rigettata solo in presenza di ostative **esigenze processuali**. Il comma 3 prescrive che tutti gli oneri di gestione, custodia, manutenzione e assicurazione obbligatoria siano posti a carico dell'**amministrazione usuaria**, alleggerendo le casse del Ministero della Giustizia.

La seconda fase interviene al momento del passaggio in giudicato della statuizione ablativa: l'art. 100, comma 4, stabilisce che i beni mobili registrati siano assegnati in via definitiva all'amministrazione cui appartiene la polizia che ne abbia **previamente avuto l'uso**. In alternativa, la disposizione prevede che i medesimi beni possano essere assegnati a **comunità terapeutiche** o enti di riabilitazione per tossicodipendenti, oppure alienati con riparto vincolato delle somme ex comma 5. La sequenza logica presuppone dunque una **continuità funzionale** tra custodia interinale e proprietà definitiva.

2.2 — Le novità dello *ius superveniens* del 2026: la nuova confisca obbligatoria ex art. 73, comma 7-bis

Il contesto normativo di riferimento è stato arricchito dal [decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2026, n. 54](#). L'art. 5 di tale testo normativo ha riscritto il comma 7-bis dell'art. 73 del Testo Unico Stupefacenti, introducendo la **confisca obbligatoria** degli autoveicoli o altri beni mobili che risultino essere stati utilizzati per la commissione dei reati o che ne abbiano concretamente **agevolato la commissione**, salvi i diritti del terzo estraneo. Tale novella amplia notevolmente lo spettro dei beni mobili passibili di apprensione materiale, superando i tradizionali limiti legati al solo corpo del reato o profitto diretto.

La Consulta nella pronuncia n. 166 del 2026 si è espressamente interrogata sull'impatto di tale sopravvenienza normativa ai fini della rilevanza della questione sollevata. Il Giudice delle leggi ha escluso la necessità di restituire gli atti al giudice remittente: l'art. 100 mantiene intatto il suo **valore speciale** per tutte le confische che scaturiscono da operazioni di polizia giudiziaria antidroga. La novella del 2026 non ha scardinato il sistema di assegnazione provvisoria e definitiva, ma ha semmai incrementato la quantità di **mezzi mobili registrati** suscettibili di essere sottratti ai narcotraffickanti per essere incanalati nelle dotazioni operative dello Stato.

03. La vicenda processuale e la censura di irragionevolezza sollevata dal GIP di Macerata

3.1 — L'istanza tardiva della Polizia locale e il mancato previo affidamento in custodia

Il casus decisis trae origine da un procedimento definito innanzi al GIP del Tribunale di Macerata con sentenza di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p. per il reato di spaccio e detenzione illecita di stupefacenti. Con la medesima pronuncia veniva disposta la **confisca obbligatoria** dell'autovettura sequestrata all'imputato durante le indagini. Soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, la **Polizia municipale di Macerata** formulava formale richiesta per ottenere l'assegnazione del mezzo per **servizi antidroga** di competenza territoriale.

Il comando di polizia locale precisava contestualmente di non aver mai fruito dell'autovettura in custodia provvisoria durante il processo e sottolineava che il veicolo, caratterizzato da un **elevato chilometraggio**, risultava verosimilmente privo di interesse per i corpi di polizia statale. In mancanza di istanze di assegnazione da parte di comunità terapeutiche e considerata la presumibile antieconomicità della vendita all'asta, l'applicazione rigorosa del dato testuale dell'art. 100 avrebbe comportato la mera **distruzione materiale** del veicolo, privando la polizia locale di un utile mezzo operativo per i servizi territoriali.

3.2 — La dedotta violazione del principio di eguaglianza nel confronto tra statuti dei beni ablati

Investito della richiesta, il giudice rimettente sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, comma 4, del d.P.R. 309/1990 per presunto contrasto con l'**art. 3 della Costituzione**. Nell'ordinanza di remissione veniva denunciata una **irragionevole disparità di trattamento**: la norma consente agli enti privati di recupero dei tossicodipendenti di richiedere il bene confiscato a prescindere da qualsiasi previo affidamento cautelare, mentre nega la medesima facoltà a un corpo di polizia giudiziaria che intenda impiegare il veicolo per **finalità istituzionali** di contrasto allo spaccio.

A sostegno della propria tesi, il magistrato marchigiano richiamava diverse discipline speciali presenti nell'ordinamento: l'art. 9 della legge n. 146/2006, l'art. 18-bis del d.lgs. n. 74/2000 in tema di reati tributari, l'art. 48 del d.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia) e l'art. 86-bis delle norme di attuazione del c.p.p. per i crimini informatici. Secondo il giudice a quo, tali disposizioni dimostrerebbero un costante favore per la **destinazione a organi pubblici** incaricati di funzioni di sicurezza, evidenziando l'anomalia dell'art. 100, reo di relegare le forze di polizia in una posizione ingiustificatamente deteriore rispetto a soggetti privati privi di compiti repressivi.

04. I fondamenti della decisione costituzionale: tempestività, abbattimento dei costi e solidarietà

4.1 — La discrezionalità del legislatore e il superamento della preferenza

assoluta per gli enti pubblici

La Corte Costituzionale ha respinto in radice l'impostazione del rimettente, riaffermando l'**ampia discrezionalità** spettante al legislatore nella determinazione delle sorti dei compendi patrimoniali confiscati. Nel nostro ordinamento costituzionale non esiste alcuna presunzione o principio immanente che imponga di accordare una **preferenza inderogabile** agli apparati della pubblica amministrazione rispetto alle organizzazioni del **terzo settore**. La tutela degli interessi generali può essere perseguita attraverso plurime traiettorie, che spaziano dalla logistica repressiva alla **solidarietà sociale**.

Nell'economia del Testo Unico Stupefacenti, il recupero dei soggetti tossicodipendenti rappresenta un obiettivo primario di rango pari alla repressione penale dei traffici. Ne costituisce riprova l'art. 100, comma 5, il quale dispone che le somme ricavate dall'eventuale vendita all'incanto affluiscano al bilancio statale per essere ripartite in quote uguali tra il Ministero dell'Interno e il Ministero della Salute, quest'ultimo con vincolo di destinazione per le **attività riabilitative**. La devoluzione residuale alle comunità terapeutiche non è un'anomalia, bensì l'espressione di una consapevole **scelta di politica legislativa**.

« **L'assegnazione prioritaria del bene confiscato premia chi ne ha assunto tempestivamente la custodia, sollevando l'erario dai costi di deposito e salvaguardando il valore economico del mezzo operativo.** »

Tipologia Soggetto	Titolo di Assegnazione	Condizioni e Presupposti
Organi di Polizia Giudiziaria	Assegnazione Prioritaria	Necessario previo affidamento provvisorio durante il sequestro ex art. 100 comma 1 e assunzione degli oneri gestori.
Comunità Terapeutiche ed Enti	Assegnazione Residuale	Istanza a seguito della confisca definitiva in difetto di pregresso uso da parte degli organi di polizia operanti.
Polizia senza Previo Affidamento	Esclusione Legittima	Decadenza dalla facoltà di assegnazione postuma per mancata tempestiva assunzione degli oneri cautelari.

4.2 — La funzione incentivante dell'art. 100: deflazione delle spese e preservazione del bene

Il fulcro della decisione costituzionale riposa sulla disamina della **funzione economico-gestionale** dell'art. 100. L'assegnazione provvisoria in custodia risponde a una precisa logica premiale e deflattiva: la polizia che richiede subito il mezzo si accolla le spese vive, eliminando le ingenti **indennità di custodia** presso i depositi giudiziari convenzionati. Al tempo stesso, la tempestiva immissione su strada impedisce che la prolungata inattività provochi il progressivo degrado meccanico e la totale **svalutazione commerciale** del veicolo.

Di converso, l'organo di polizia che si disinteressa del bene durante la fase cautelare e si limiti a richiederlo a cose fatte, dopo che lo Stato ha sopportato tutti gli oneri di giacenza, non realizza alcuna utilità per l'amministrazione della giustizia. Premiare tale condotta tardiva vanificherebbe l'**effetto incentivante** della disciplina speciale. Sul fronte del raffronto comparativo, la Corte ha rammentato che il vaglio di eguaglianza richiede una rigorosa **omogeneità di ratio** e pertinenza, del tutto insussistente rispetto a statuti normativi speciali quali i crimini tributari o informatici.

05. I risvolti operativi per la polizia giudiziaria e la tutela dei terzi proprietari

5.1 — L'onere di tempestiva istanza ante confisca quale presupposto costitutivo dell'assegnazione

Dalla pronuncia costituzionale discendono precise direttive per la prassi dei comandi di polizia giudiziaria e delle polizie locali. L'attivazione nella fase genetica delle indagini costituisce un vero e proprio **onere temporale essenziale**: chi intenda acquisire definitivamente i veicoli confiscati per droga deve formulare l'istanza di affidamento provvisorio immediatamente dopo l'esecuzione del sequestro penale. Attendere la conclusione del giudizio comporta la decadenza definitiva da qualsiasi diritto di assegnazione operativa.

Sotto il profilo dei rimedi esperibili contro il decreto di affidamento temporaneo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento con cui il pubblico ministero o il giudice affida il mezzo alla

polizia con facoltà d'uso ha **natura meramente ordinatoria** e conservativa. Esso non incide sulla titolarità sostanziale del bene e non è suscettibile di autonomo ricorso per cassazione o richiesta di riesame da parte dell'indagato², avendo l'esclusivo scopo di individuare il soggetto cui è rimesso l'ufficio di custode giudiziario del mezzo³.

5.2 — Il contraddittorio col terzo proprietario e l'esecubilità dell'incidente di esecuzione

Diverso e più rigoroso è il regime di garanzia accordato al **terzo estraneo al reato** che risulti formalmente intestatario o effettivo proprietario del veicolo utilizzato per l'illecito trasporto di stupefacenti. L'art. 100, comma 2, del Testo Unico Stupefacenti prescrive che l'autorità giudiziaria procedente debba instaurare un tempestivo **contraddittorio preventivo** con il terzo proprietario prima di disporre l'affidamento in custodia o procedere alla confisca, assegnandogli un termine congruo per presentare memorie ed elementi a discarico.

L'omessa attivazione di tale contraddittorio inficia radicalmente la validità del procedimento ablativo nei confronti del terzo di buona fede. La Suprema Corte ha precisato che il proprietario pretermesso, non potendo impugnare la sentenza di condanna o di patteggiamento pronunciata a carico di terzi, può attivare lo strumento dell'**incidente di esecuzione** dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.⁴. In quella sede il terzo potrà dimostrare l'assenza di qualsiasi **concorso colposo** nell'utilizzo illecito del mezzo e ottenere la revoca della confisca e la restituzione dell'autovettura.

06. Conclusioni: sintesi dogmatica e prospettive operative

La sentenza n. 166 del 2026 della Corte Costituzionale consolida un principio di fondamentale rilievo per la razionalizzazione della **giustizia patrimoniale penale**. La scelta di subordinare l'assegnazione definitiva dei veicoli confiscati alla tempestiva assunzione degli oneri di custodia interinale non costituisce una preclusione arbitraria, ma un razionale congegno di **responsabilizzazione amministrativa**. Chi intende potenziare i propri organici strumentali con i mezzi sottratti alla criminalità deve farsi carico delle incombenze gestorie sin dal principio, sollevando la collettività dai costi di deposito.

Al contempo, il rigetto della questione rimarca il valore costituzionale delle **politiche di solidarietà** e reinserimento sociale, assegnando pari dignità agli enti impegnati nella riabilitazione delle dipendenze. Il Testo Unico Stupefacenti dimostra una tenuta sistematica encomiabile: la prevenzione, la cura e la repressione trovano un punto di convergenza nell'oculata gestione delle risorse materiali, scongiurando dispersioni patrimoniali e premiando l'efficienza degli uffici giudiziari e di polizia.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Costituzione della Repubblica Italiana](#) — artt. 2, 3, 117 comma 2 lett. h).

[D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309](#) — artt. 73, 100, disciplina speciale sui beni sequestrati e confiscati nel narcotraffico.

[D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271](#) — art. 86 norme di attuazione del codice di procedura penale sulla vendita o distruzione delle cose confiscate.

[Codice di procedura penale](#) — artt. 444, 676 in materia di incidente di esecuzione e revoca della confisca.

[Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23](#) — convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2026, n. 54, art. 5 (confisca obbligatoria degli autoveicoli).

[D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) — art. 48 in materia di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Giurisprudenza citata

1. **Corte Costituzionale, sentenza n. 166 del 9 ottobre 2026** — Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, comma 4, d.P.R. 309/1990 in riferimento all'art. 3 Cost., confermando la riserva di assegnazione alla sola polizia previamente usuaria. Esito: dichiara non fondata la questione. Punto: 5.2.
2. **Cassazione Penale, sentenza n. 35724 del 14 dicembre 2020** — Delinea l'inoppugnabilità dell'affidamento provvisorio dei beni in sequestro alla polizia giudiziaria da parte dell'indagato. Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: 1.

3. **Cassazione Penale, sentenza n. 20082 del 26 maggio 2010** — Ribadisce l'inoppugnabilità dell'affidamento provvisorio alla polizia giudiziaria avente la sola funzione di individuare il custode giudiziario del mezzo. Esito: dichiara inammissibili i ricorsi. Punto: 2.
4. **Cassazione Penale, ordinanza n. 17857 del 30 aprile 2019** — Afferma la necessaria instaurazione del contraddittorio con il terzo proprietario e la tutela mediante incidente di esecuzione ex art. 676 c.p.p. Esito: rimette gli atti al tribunale qualificando l'impugnazione come incidente di esecuzione. Punto: 4.1.3.



Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.